



CITTÀ DI CHIVASSO

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL "CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI"

ART.1 – FINALITA'

1. Il Comune di Chivasso promuove e valorizza lo sviluppo di forme associative che perseguono finalità di interesse pubblico in ambito sociale, culturale, ricreativo, sportivo, di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, secondo i principi enunciati nello Statuto comunale.
2. L'Amministrazione comunale per sostenere tali finalità rende disponibile alle Associazioni ed alle organizzazioni no profit con sede nel Comune di Chivasso la struttura denominata CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI, situata a Chivasso, presso l'area campo base ex CAV.TO.MI.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE LOCALI

1. Il complesso denominato CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI è di proprietà comunale e si compone dei seguenti locali situati a piano terreno, nell'area dei prefabbricati costituenti l'ex campo base della TAV:
 - a) locali singoli (ex casette prefabbricate TAV- dormitori/uffici);
 - b) locali ad uso comune (segreteria, ristorazione, ecc.);
 - c) area verde esterna.

ART. 3 - CONCESSIONE D'USO

1. L'Amministrazione comunale riserva l'utilizzo dei locali prefabbricati individuati nella planimetria allegata al presente disciplinare dal n. 1 al n. 19 alle associazioni, fondazioni, enti No Profit, del territorio in possesso dei requisiti descritti al successivo art. 4.
2. L'utilizzo degli spazi del CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI è concesso dall' Amministrazione in comodato gratuito (ai sensi dell'art. 1803 C.C.,) alle associazioni del territorio che ne fanno richiesta scritta .
3. Le associazioni assegnatarie dovranno sottoscrivere un contratto di comodato secondo lo schema allegato al presente disciplinare (allegato A)
4. Le associazioni autorizzate a frequentare il CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI sono tenute in particolare:
 - a) a utilizzare il locale assegnato unicamente per la finalità associative di cui al successivo art. 4 N.B. E' fatto assoluto divieto di adibire i locali a ricovero permanente/temporaneo di persone o cose (es. :centri accoglienza o deposito di materiali e/o mezzi non strettamente attinenti con le attività associative);
 - b) non cedere nemmeno in parte ad altri l'uso dei locali durante il periodo di concessione;
 - c) tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose per tutta la durata dell'utilizzo;
 - d) risarcire il Comune per eventuali danni arrecati agli spazi dati in concessione.
 - e) provvedere alla manutenzione ordinaria della sede;

Art. 4 - REQUISITI

1. Per poter accedere all'utilizzo del CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI le stesse devono possedere i seguenti requisiti:
 - assenza di scopo di lucro
 - sede legale e/o operativa nel Comune di Chivasso

- perseguimento di finalità di interesse pubblico in ambito sociale, culturale, ricreativo, sportivo, di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, secondo i principi enunciati nello Statuto Comunale

Art. 5 - SOGGETTI ESCLUSI .

1. Non possono essere assegnati locali della CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI a:

- partiti politici;
- Associazioni sindacali e professionali di categoria;
- Centri ricreativi aziendali dei lavoratori (con esclusione del CRAL dei dipendenti del Comune di Chivasso);
- Associazioni che abbiano come finalità la tutela degli interessi degli associati o prevedano il diritto di trasferimento della qualità di associato o che colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale
- Aziende o qualsiasi ente non rientrante nella categoria NO PROFIT

ART. 6 – ISTANZE

1. Le istanze per la fruizione dei locali della CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI vanno presentate al protocollo generale, da parte del legale rappresentante, utilizzando l'apposito schema allegato (allegato B)

2. Nell'istanza verrà specificato il calendario e l'orario dell'attività, la superficie richiesta (numero di stanze/mq) e tipo di attività che si intende svolgere. Questa dovrà essere compatibile con le finalità associative indicate nel precedente articolo 3. Ulteriori attività non preventivamente programmate potranno essere svolte solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

4. La domanda deve inoltre contenere:

- a) statuto e atto costitutivo;
- b) numero dei soci;
- c) rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente;
- d) breve relazione illustrativa delle attività svolte almeno nel biennio passato;
- e) breve relazione illustrativa del programma annuale adottato dagli organi statutari;
- f) dichiarazione da cui risulti se l'associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di sfratto;
- g) dichiarazione di presa visione e di preventiva accettazione delle disposizioni del presente disciplinare;
- h) dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti;
- i) altre attività esercitate dall'associazione, con l'indicazione di eventuali utili.
- l) eventuale iscrizione all'albo regionale del volontariato.

ART. 7 - ASSEGNAZIONI

1. Al fine della assegnazione dei locali deve essere valutato in ordine d'importanza:

- a) numero e qualità delle attività svolte;
- b) numero e qualità delle attività programmate;
- c) anno di costituzione dell'Associazione (verrà data preferenza alle Associazioni di costituzione meno recente)
- d) numero degli aderenti
- e) capacità economica;
- f) capacità organizzativa;
- g) capacità di aggregazione.
- h) eventuali contributi concessi;

2. Hanno la precedenza nella assegnazione le associazioni che, nell'ordine e fermi restando i requisiti essenziali di cui all'art. 4:

- a) operano nel campo sociale
 - b) non dispongono di alcun locale;
 - c) hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
 - d) dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività;
3. Ai fini della constatazione dello stato dei locali di cui al punto d) del precedente comma, un tecnico interno all'Amministrazione può verificare lo stato medesimo.
4. A parità di condizioni, qualora non residuino spazi ulteriori, il locale è assegnato alla associazione che ha presentato per prima la domanda.
5. L'individuazione dei locali da assegnare ai richiedenti in possesso dei requisiti succitati avverrà a discrezione dell'Amministrazione, che provvederà a dislocare le varie associazioni secondo criteri di efficienza, efficacia, omogeneità in rapporto alle attività esercitate e agli orari di fruizione dei locali.
6. Nessuna associazione può usufruire di più di un locale comunale, salvo l'ipotesi in cui, soddisfatte tutte le domande, residuino locali disponibili. In questo caso si procede alla assegnazione tenendo conto dei criteri dettati al precedente comma 1, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di destinare i locali ad altro uso. Tale norma si applica anche alle associazioni che pur disponendo di locali propri abbiano fatto richiesta di strutture comunali.
7. **L'assegnazione dei locali è disposta dalla Giunta Comunale** con apposito provvedimento, su **proposta della Commissione Tecnica**, costituita dai dirigenti / P.O. dei seguenti settori: attività culturali, attività sportive e ricreative, servizi sociali, edilizia e territorio, servizi tecnici e patrimonio.
8. La Commissione di cui al precedente paragrafo è organismo tecnico strumentale della Giunta Comunale. Questa predispone pertanto la graduatoria delle Associazioni beneficiarie e individua i locali da assegnare a ciascuna, sulla base dei criteri di cui al presente disciplinare, verificati i requisiti posseduti e i documenti presentati
9. La graduatoria è permanente e viene aggiornata ogni 2 anni, con la possibilità di presentazione di nuove istanze, aggiornamento delle condizioni precedenti e cancellazione delle Associazioni estinte o che non hanno più interesse ad accedere ad un locale nel CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI.
10. **Il Comune di Chivasso si riserva la possibilità di assegnare direttamente alcuni locali all'interno della CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI, indipendentemente dall'inserimento nella graduatoria suddetta**, sulla base di una adeguata motivazione riferita all'attività svolta con finalità sociali e del volontariato, alla necessità dimostrata di locali ulteriori, alla particolare connotazione o natura del soggetto richiedente, ovvero nel caso di progetti o convenzioni in essere con il Comune di Chivasso.
11. L'Amministrazione Comunale, disposta l'assegnazione dei locali, autorizza pertanto la sottoscrizione del contratto di comodato per l'utilizzo degli stessi, consegnando una copia delle chiavi al legale rappresentante che ne rilascia ricevuta.

ART. 8 – CONSIGLIO INTERASSOCIATIVO

1. La gestione del CAMPUS, per i compiti riportati al successivo c. 5, e' affidata ad un Consiglio Interassociativo, formato dal Presidente di ciascuna associazione che usufruisce del CAMPUS o da un suo delegato.
2. Il Consiglio Interassociativo e' presieduto dall'Assessore con delega del Sindaco all'Associazionismo .
3. Il Consiglio Interassociativo si riunisce ogni qualvolta venga richiesto dall'Assessore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei Presidenti delle Associazioni e comunque almeno 2 volte all'anno .
4. I Presidenti delle Associazioni si impegnano a tener fede agli impegni assunti in sede di Consiglio Interassociativo e a divulgare ai propri associati i risultati delle riunioni .
5. Il Consiglio Interassociativo ha il compito di coordinare tutte le attività delle Associazioni presso il CAMPUS, inclusa la redazione di un calendario di accesso ai locali comuni e di utilizzo degli spazi comuni e dell'area verde esterna.

6. Il Consiglio Interassociativo redige un Codice Etico, che tutte le associazioni assegnatarie sono tenute a rispettare.

ART 9 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei locali alle singole Associazioni ha durata di 5 anni ed è rinnovabile con atto espresso dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a verificarsi la disponibilità di un locale, questo verrà assegnato seguendo l'ordine della graduatoria, salvo richiesta motivata da parte delle Associazioni già assegnatarie di poterne disporre in sostituzione di quella loro assegnata; anche in tale caso si rispetterà l'ordine della graduatoria.

ART. 10 - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

A fronte dell'utilizzo della sede associativa, ogni singola Associazione assegnataria si obbliga a versare ogni anno al Comune di Chivasso, secondo modalità stabilite dallo stesso, una quota di partecipazione alle spese di funzionamento della struttura. La quota annuale deve comprendere il rimborso di tutte le spese effettuate dal Comune di Chivasso relativamente a:

A) parti comuni del CAMPUS, ovvero: rifiuti, illuminazione esterna, manutenzione ordinaria aree verdi e pulizia aree esterne e aree comuni, custodia dell'area. Tali spese verranno suddivise tra le Associazioni sulla base dei millesimi occupati. Gli eventuali millesimi non assegnati saranno conteggiati a carico del Comune di Chivasso.

B) Utenze di luce, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento (l' eventuale utenza telefonica e connettività internet, sarà direttamente pagata dalla singola Associazione). Tali spese verranno addebitate sulla base dei consumi effettivi di ogni singola associazione, laddove sia possibile l'installazione sugli impianti di appositi contatori . Le eventuali utenze di cui non venissero messi a disposizione mezzi e/o strumenti per quantificare puntualmente il consumo da parte di ogni associazione saranno determinate tenendo presenti i millesimi occupati e, ove possibile, la frequenza di utilizzo della sede.

L'amministrazione approverà con proprio atto l'importo della quota annuale a carico di ciascuna associazione, tenendo conto dei predetti elementi di spesa; data l'opportunità di favorire una fase di avvio del funzionamento delle associazioni nella nuova sede, che comporta oneri finanziari non facilmente preventivabili, la quota a carico di ciascuna associazione, determinata per il primo anno di concessione, sarà soggetta a conguaglio in base alle spese effettivamente sostenute dall'ente per la messa a disposizione e il funzionamento dei locali; successivamente l'Amministrazione rideterminerà la quota annuale a carico di ogni assegnatario in rapporto all'andamento delle spese di funzionamento dell'immobile.

Ogni Associazione dovrà inoltre versare, all'atto della firma della convenzione, un contributo una tantum fissato in €1,00 per mq. occupato, quale quota di parziale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per la manutenzione straordinaria degli impianti e la predisposizione della logistica necessaria.

ART. 11 – IMPIANTI E MANUTENZIONE

1. Le associazioni effettuano a proprie spese piccole manutenzioni e riparazioni, predispongono i materiali necessari alle rispettive attività, senza tuttavia modificare sostanzialmente i locali e gli impianti.

2. L' Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento di effettuare sopralluoghi per accertare la corretta gestione dei locali e dell'area verde circostante.

ART. 12 – ACCESSO AL CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'utilizzo del CAMPUS è consentito in comodato d'uso gratuito alle associazioni autorizzate a condizione inderogabile che le stesse si impegnino, in rapporto ai millesimi occupati, a garantirne una adeguata manutenzione.

2. Le associazioni autorizzate all'utilizzo del CAMPUS, pertanto, si impegnano a:

- provvedere, ad ogni utilizzo, alla pulizia del locale richiesto nonché alla chiusura e apertura dello stesso;
- dotare il locale richiesto degli eventuali arredi ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività nonché a mantenere e custodire con cura gli arredi e/o le attrezzature di proprietà comunale;
- garantire la propria disponibilità alla manutenzione ordinaria per il periodo di assegnazione degli spazi presso il CAMPUS;
- consentire, in relazione alle caratteristiche dei locali stessi, l'utilizzo congiunto da parte di più associazioni, anche per riunioni, incontri, iniziative, con modalità integrate, partecipate e flessibili tra le associazioni stesse per amplificare le potenzialità della struttura in termini di fruibilità da parte della comunità locale alla quale le diverse attività sono rivolte;
- contribuire alla spese di cui al precedente articolo 10 A e B con le modalità succitate.

3. Quale criterio di compartecipazione alla vita del CAMPUS ed in particolare agli oneri connessi per la sua corretta gestione, viene considerata, come indicato al precedente art.10, la superficie (mq) occupata da ciascun assegnatario.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ

1. Le associazioni ammesse alla fruizione dei locali si impegnano a fare uso responsabile degli spazi messi a disposizione, avendo cura che non vengano danneggiati in alcun modo. Si impegnano inoltre a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti coloro che accedono alla struttura.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni arrecati a beni ed attrezzature di proprietà delle Associazioni.

2. Le associazioni ammesse alla fruizione dei locali del CAMPUS si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri associati il presente disciplinare, pena il decadimento immediato dell'ammissione all'utilizzo dei locali.

ART. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale verifica annualmente lo stato delle assegnazioni. A tale scopo, le associazioni concessionarie sono tenute a inviare al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno:

- a) dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
- b) rendiconto approvato e bilancio preventivo;
- c) relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
- d) eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate.

2. L'Amministrazione può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le associazioni assegnatarie onde verificare lo stato degli immobili o la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

3. Le Associazioni che nell'anno precedente hanno beneficiato di contributi comunali dovranno allegare alla relazione di cui sopra il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente indicante l'utilizzo del contributo concesso.

ART. 15 – REVOCA

1. La revoca dell'assegnazione è disposta dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:

- a) l'associazione assegnataria violi il presente disciplinare;
- b) l'associazione assegnataria perda almeno uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 4 del presente disciplinare
- c) l'associazione assegnataria venga sciolta;
- d) l'associazione assegnataria non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- e) l'associazione assegnataria ceda i locali, anche in parte, a terzi;
- f) i soci dell'associazione assegnataria abbiano comportamenti contrari alla legge o alla morale pubblica, o non rispettino il Codice Etico redatto dal Consiglio Interassociativo;

- g) i locali vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
- h) l'associazione assegnataria non presenti la documentazione di cui al precedente art. 14;
- i) i locali in uso siano palesemente danneggiati e l'associazione assegnataria non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
- j) mancato pagamento della quota di partecipazione alle spese generali, come determinata ai sensi del precedente articolo 10;

2. Nei casi di cui alle lettere g), h), i), j) l'associazione assegnataria viene diffidata ad adempiere ai propri obblighi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Della revoca dovranno essere informati gli assegnatari della sede ed il Consiglio Interassociativo.

ART. 16 - RECESSO

Le Associazioni possono recedere anticipatamente dall'utilizzo dei locali dandone preavviso scritto, indirizzato all'Amministrazione Comunale, con almeno 60 giorni di anticipo.

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CHIVASSO

Sono a carico del Comune di Chivasso:

- a) le spese per la custodia del CAMPUS, (gestione parti comuni, pulizia strade, rifiuti, verde, neve) per le parti del Campus non assegnate alle Associazioni.
- b) le spese per la manutenzione straordinaria ai sensi della normativa vigente,
- c) le spese per la redazione di una relazione di valutazione dei rischi della struttura ai sensi della legge 626/94 e per la stipula di polizza assicurativa sull'immobile.

CITTA' DI CHIVASSO
PROVINCIA DI TORINO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIVASSO E L'ASSOCIAZIONE, AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI SITI PRESSO IL CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI, PRESSO L'AREA EX CAV.TO.MI. A CHIVASSO.

L'anno duemilasette, addì

in Chivasso, nel Palazzo Municipale.

Con la presente scrittura privata

- **L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CHIVASSO**, con sede in Piazza C.A. dalla Chiesa n. 5- cod. fisc. 82500150014 - rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dal, nato a il, Dirigente dell'Area

E

- L'ASSOCIAZIONE, **associazione iscritta (eventuale) all'Albo Regionale del volontariato e dichiarata ai sensi dello statuto e dell'atto costitutivo approvati in data....., di natura strettamente sociale e senza finalità di lucro, rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dal Presidente sig....., nato a, il e residente ad** – C.F.;
- in esecuzione della D.G.C. n. /2007, esecutiva ai sensi di legge.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- ART.1 –

Il Comune di Chivasso concede in comodato d'uso gratuito i locali di circa mqcomplessivi, situati presso il "CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI" presso l'area ex Cav.To.Mi. in Chivasso ad uso sede dell'Associazione, presso il prefabbricato contrassegnato con il n..... su pianta allegata.

E' incluso nel presente contratto di comodato l'utilizzo dell'area verde antistante i locali, con divieto di impianto di qualsiasi struttura precaria.

Non sono ammesse destinazioni ed usi diversi da quelli previsti e convenuti.

Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Chivasso.

Al comodatario è fatto divieto assoluto di adibire, anche solo parzialmente e/o temporaneamente, il locale ad abitazione o dimora temporanea di persone e/o ricovero di cose.

- ART. 2 -

Il comodato a titolo gratuito avrà decorrenza dal .././2007 e fino al, rinnovabile alla scadenza a seguito di richiesta da parte dell'Associazione ..., che dovrà pervenire almeno sei mesi prima dalla scadenza del contratto.

Il Comune si riserva tuttavia il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, previo preavviso di mesi tre, contribuendo in tal caso alla ricerca di una nuova eventuale sede per l'Associazione

- ART.3 -

Il locale, ai sensi della D.G.C. n. viene concesso a titolo di comodato gratuito. Le spese di gestione sono assunte dall'Associazione che ne accetta la quantificazione e la ripartizione così come determinate nell'art. 10 del Disciplinare comunale per la gestione del CAMPUS

DELLE ASSOCIAZIONI approvato con deliberazione di C. C. n. del...., che l'Associazione dichiara di conoscere e accettare integralmente.

-ART.4 -

Il comodatario dichiara di accettare i locali oggetto della presente convenzione con la dotazione loro propria nello stato di fatto in cui si trovano; dichiara comunque di non avere rinvenuto vizi che possano recare danno al comodatario medesimo o a terzi.

Il comodatario si obbliga a mantenere il locale, sia esternamente che internamente, in modo decoroso ed in armonia con l'aspetto e l'estetica del fabbricato.

- ART. 5 –

L'assegnatario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica senza il previo permesso scritto del Comune.

L'assegnatario avrà l'obbligo di ripristinare ogni cosa e di riconsegnare il locale al termine del comodato nello stesso stato in cui era stato ricevuto, a meno che il Comune a proprio insindacabile giudizio preferisca conservare le migliorie e le nuove opere a proprio beneficio, senza tuttavia essere tenuto a corrispondere compenso di sorta.

- ART. 6 -

Le riparazioni dette locative, così come designate dagli artt.1576-1609 del codice civile, saranno tutte, nessuna eccettuata, ad esclusivo carico dell'assegnatario.

Per l'esecuzione delle opere di cui sopra il Comune ha facoltà di sostituirsi all'assegnatario qualora non vi provvedesse direttamente, con addebito delle spese.

- ART.7 -

L'assegnatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni derivati ai propri soci o a terzi per qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all'interno dei locali.

- ART. 8-

Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare il locale assegnato per accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.

Gli uffici comunali competenti si impegnano ad informare con un congruo anticipo l'Ass. in merito alle operazioni suddette, anche per una sua collaborazione.

- ART. 9 –

L'inadempienza da parte dell'assegnatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà ipso jure la sua risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c .

- ART. 10 -

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giurisdizionale, l'assegnatario dichiara di essere domiciliato presso la sede della Associazione, in via

- ART. 11 -

Sono interamente a carico dell'assegnatario le spese di registrazione del presente contratto.

- ART. 12 -

Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione della presente scrittura che accettano integralmente.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere valida che mediante atto scritto.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno espresso riferimento alle norme in materia di comodato previste negli artt. 1803 – 1812 cod. civ. ed alle disposizioni di cui alla D.G.C. n.del.....